

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 settembre 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 26.

Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 27.

Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» Pag. 14

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 629.

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Autorizzazione per la formazione di un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Comune di Mantello di Castro nella Provincia di Viterbo: zona industriale in località Due Pini secondo stralcio Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 678.

Integrazione alla DGR del 21 giugno 2002, n. 837 e successive modificazioni. Centri autorizzati all'utilizzo della specialità medicinale Visudyne-verteporfina Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 753.

Ripartizione delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 448/2001. Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 760.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185 nel testo modificato dal D.L. n. 200/02, convertito in legge n. 256/02. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalla grandinata del 30 maggio 2003, che ha colpito le produzioni agricole di diversi comuni della provincia di Roma. Importo complessivo dei danni accertati è di Euro 4.506.861,14 Pag. 29

753 - 1 AGO. 2003

Oggetto: Ripartizione delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 448/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali;

VISTA la legge 23 dicembre 1975, n. 698 concernente "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia";

VISTA la legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 recante "Norme sugli asili nido", come modificata ed integrata dalla legge regionale 20 giugno 1990, n. 17 e dalla legge regionale 29 gennaio 2000, n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 2699, concernente "Primi adempimenti relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5 in materia di assistenza sociale";

VISTO l'articolo 151, comma 1, lettera g) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", per il quale le funzioni concernenti l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la vigilanza su tali servizi e sull'attività degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale sono attribuite ai Comuni;

VISTO l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che istituisce un fondo finalizzato alla costruzione ed alla gestione degli asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro, da ripartire tra le Regioni;

VISTO in particolare il comma 4 del medesimo articolo 70 della legge 448/2001, che prescrive che la Regione ripartisce le risorse finanziarie di cui al punto precedente tra i Comuni, singoli o associati, che ne facciano richiesta;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2002 con il quale è stato ripartito il fondo di cui all'articolo 70 della legge 448/2001 ed alla Regione Lazio è stata assegnata la somma di Euro 4.874.331,85, successivamente introitata nel capitolo di spesa n. H 41121 del bilancio della Regione Lazio;

RAVVISATA la necessità di finalizzare le risorse di cui al punto precedente per la realizzazione di nidi e micronidi aziendali e di nuovi nidi comunali ed una parte per il miglioramento della qualità dei nidi comunali già operanti nel territorio laziale;

RITENUTO pertanto opportuno finalizzare le risorse di cui all'articolo 70 della legge 448/2001 nel seguente modo:

- 50% per il funzionamento di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro;
- 45% per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e locazione di immobili da adibire ad asilo nido e micronido comunale;
- 5% per manutenzione della struttura e per il rinnovo di arredi e dei materiali ludici e didattici degli asili nido gestiti dai Comuni e già operanti;



VISTO

l'articolo 4 bis della l.r. 59/1980 che consente il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubblici e privati, micronidi, spazi per bambini e bambine e simili, per l'educazione dell'infanzia da zero a tre anni, fatti salvi i diritti dei terzi;

VISTO

l'articolo 6 della l.r. 59/80 per il quale:

- a) ogni asilo nido deve avere un numero di posti non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta e ai lattanti deve essere riservato, di norma, da un quarto ad un sesto dei posti (comma 1);
- b) in relazione a particolari esigenze locali, possono essere realizzati asili nido con diversa ricettività o diversi rapporti lattanti/divezzi (comma 2);
- c) possono essere costituiti micro-asili come unità aggregate a scuole materne, od altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili-nido (comma 3);
- d) nei micro-asili devono essere rispettate le norme della l.r. 59/1980 e comunque realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità (comma 4);

VISTO

l'articolo 24 bis con il quale "la Regione nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia, promuove interventi che consentano l'educazione e la formazione dei bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell'ambiente di lavoro dei rispettivi genitori con conseguente creazione di asili nido";

PRESO ATTO che il citato articolo 24 bis prevede altresì che:

- a) l'autorizzazione per l'apertura degli asili nido nei luoghi di lavoro è rilasciata dal comune nel cui territorio ha sede la struttura;
- b) l'asilo nido non deve contenere meno di venti bambini;

VISTA

la deliberazione del 15 aprile 2003 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

CONSIDERATO che l'asilo nido e il micro-nido nei luoghi di lavoro devono essere caratterizzati da una particolare flessibilità organizzativa per assicurare l'effettiva possibilità di conciliazione tra le esigenze professionali e quelle familiari dei genitori lavoratori, nel rispetto dei bisogni dei bambini e della normativa vigente in materia;

ATTESO altresì che:

- a) requisito per la realizzazione delle strutture di cui al punto precedente è la prossimità alla sede lavorativa;
- b) la gestione può anche prevedere la collaborazione di più ditte e/o società al fine di consentire la realizzazione del servizio a favore di varie realtà lavorative limitrofe;
- c) la gestione può essere attuata in forma diretta o in forma convenzionata;

RITENUTO di dover attivare una procedura che consenta ai Comuni di richiedere ed ottenere dalla Regione i finanziamenti previsti dal fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 448/200;

VISTI

gli allegati A, B e C della presente deliberazione, costituenti parte integrante della stessa, che contengono rispettivamente i criteri e le modalità di finanziamento di:



753 - 1 AGO, 2003

- a) progetti per gli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro;
- b) progetti per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento e/o la locazione di immobili da adibire ad asili nido comunali;
- c) progetti per la manutenzione ed il rinnovo degli arredi e dei materiali ludici e didattici dagli asili nido comunali già operanti;

SENTITA la Conferenza Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20 della l.r. 14/1999;

All'unanimità

DELIBERA

Per le ragioni citate in premessa:

- A) di finalizzare le risorse disponibili sul capitolo di spesa n. H 41121 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato delle risorse del fondo per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro-nidi aziendali di cui all'articolo 70 della legge 448/2001, assegnate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 11 ottobre 2002, secondo le seguenti modalità:
 - 1) il 50% per la realizzazione ed il funzionamento di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro
 - 2) il 45% per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e/o locazione di immobili da adibire ad asilo nido e a micronidi comunali;
 - 3) il 5% per la manutenzione della struttura e/o per il rinnovo di arredi e dei materiali ludici e didattici degli asili nido comunali.
- B) di stabilire che gli stanziamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera A) verranno ripartiti con i criteri e le modalità di cui rispettivamente agli allegati A), B) e C) della presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
- C) di stabilire che nel caso in cui, dopo la ripartizione secondo i criteri indicati dello stanziamento di cui al punto 1) della lettera A) avanzassero delle risorse, esse verranno utilizzate per le finalità di cui al punto 2) della lettera A), e viceversa. Nel caso in cui avanzassero risorse dallo stanziamento di cui al punto 3) della lettera A), esse verranno utilizzate per le finalità di cui al punto 2) della lettera A).
- D) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



100.000

Q

ALLEGATO A

Criteri e modalità di finanziamento per l'istituzione ed il funzionamento degli di asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro.

(Articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)").

1. Obiettivo

L'obiettivo generale dell'intervento è la creazione e l'attivazione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro (di seguito denominati nidi e micronidi aziendali) per la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa. Tali servizi per la prima infanzia devono essere caratterizzati da una particolare flessibilità organizzativa per assicurare l'effettiva possibilità di conciliazione tra le esigenze professionali e quelle familiari dei genitori lavoratori, nel rispetto dei bisogni dei bambini e della normativa vigente in materia;

La gestione dei nidi e dei micronidi aziendali può essere attuata in forma diretta o in forma convenzionata e può anche prevedere la collaborazione di più ditte e/o società al fine di consentire la realizzazione del servizio a favore di varie realtà lavorative limitrofe;

2. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

- articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- legge regionale 18 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 2699;
- normativa comunale attuativa.



3. Tipologie di riferimento

Le tipologie di riferimento sono:

- a) l'asilo nido presso strutture di lavoro (nido aziendale), con ricettività compresa tra i 20 ed i 60 posti (articolo 6 e articolo 24 bis L.r. 59/1980);
- b) i micro-nidi nei luoghi di lavoro (micronido aziendale), con ricettività compresa tra i 6 ed i 19 bambini.

Il nido ed il micronido aziendale rientrano tra i servizi educativi e formativi per la prima infanzia e consente ai genitori lavoratori l'affidamento quotidiano e continuativo dei figli ad operatori con specifica competenza professionale in ambito educativo-pedagogico, all'interno di adeguate e funzionali strutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale e comunale. Il servizio deve essere basato su una valida progettazione educativa che consenta la realizzazione di un contesto ambientale in grado di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico dei bambini.

Il nido aziendale accoglie da un numero di venti ad un numero di sessanta bambini, con un'età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, per una fascia oraria concordata tra l'ente gestore e i genitori lavoratori, secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino.

M. Pa

Il micronido aziendale accoglie da un numero di sei ad un numero di 19 bambini, con un'età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, per una fascia oraria concordata tra l'ente gestore e i genitori lavoratori, secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino. In relazione agli standard minimi si fa riferimento alla normativa vigente per gli asili nido.

Il nido ed il micro-nido aziendale devono possedere i requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di cui alla l.r. 59/1980.

4. Soggetti beneficiari

I soggetti che possono proporre i progetti ai Comuni competenti per territorio, sono:

- società ed aziende private;
- amministrazioni pubbliche.

Si potranno sviluppare forme di collaborazione, anche mediante convenzioni, tra soggetti istituzionali, sociali e privati, per la realizzazione degli interventi.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di finanziamento, che devono essere presentate da parte dei soggetti di cui al precedente punto 4 ai Comuni territorialmente competenti, devono essere relative a:

- a) costruzione, ristrutturazione, adeguamento e/o locazione di immobili finalizzati alla realizzazione di nidi o micronidi aziendali;
- b) gestione nidi o micro-nidi aziendali.

La gestione dei nidi e dei micronidi aziendali può essere realizzata da parte dei datori di lavoro direttamente o indirettamente tramite società di servizi o organizzazioni di privato sociale.

Le richieste di finanziamento devono essere corredate della seguente documentazione:

- progetto edilizio per la costruzione, la ristrutturazione e adeguamento di immobili da adibire a nidi o micronidi aziendali
- eventuale contratto di locazione di immobile da adibire a nido o micronido aziendale;
- definizione degli spazi, arredamenti e attrezzature;
- definizione dell'utenza attesa;
- progetto educativo;
- organizzazione dei tempi, delle attività, degli operatori;
- definizione degli strumenti di verifica e di valutazione dei risultati e della qualità del servizio;
- costi previsti per gli interventi strutturali e per l'attività di gestione per un anno;
- tempi di realizzazione previsti, che comunque non devono eccedere un anno dall'assegnazione del relativo contributo al Comune.

6. Procedere

I Comuni diffondono localmente l'informazione circa le modalità di presentazione dei progetti, promuovendo iniziative dirette alle aziende private e agli enti pubblici con sede nel proprio territorio. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio i Comuni inoltrano all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali - Direzione regionale Famiglia e Servizi alla Persona, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma, le richieste di finanziamento ritenute ammissibili ed ordinate secondo una graduatoria di priorità.



MS/c.

I Comuni ritengono ammissibili le richieste presentate dai soggetti di cui al punto 4 in possesso dei seguenti requisiti:

- conformità della documentazione allegata alla richiesta di finanziamento alle prescrizioni della l.r. 59/1980 ed alla normativa vigente in materia;
- previsione della partecipazione finanziaria alla gestione da parte dei datori di lavoro;
- garanzia di continuità del servizio anche in assenza di ulteriori finanziamenti pubblici.

In caso di presentazione di più richieste di finanziamento, ai fini della formulazione della relativa graduatoria, i Comuni devono tener conto dei seguenti criteri di massima:

- congruenza del piano di realizzazione con gli indirizzi e gli obiettivi comunali in materia di strutture per la prima infanzia;
- preferenza per i progetti con apertura della struttura al territorio ed eventuale riserva di posti per i bambini che abitano nel territorio di riferimento;
- ubicazione del servizio, che deve essere facilmente fruibile dal personale dipendente o dai cittadini del comune, laddove sia prevista l'apertura della struttura al territorio;
- avviamento del servizio entro il 2004.
- maggiore ricettività della struttura.

La Regione, verificata l'ammissibilità dei progetti pervenuti da parte dei Comuni ripartisce le risorse disponibili secondo i criteri enunciati nel punto 7.

7. Criteri di finanziamento e modalità di erogazione del contributo

Il contributo è pari ad Euro 8.000 per posto realizzato.

Il contributo complessivo non può comunque superare la somma di Euro 250.000 per ogni richiesta.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per tutti le richieste di finanziamento presentate e ritenute ammissibili, si osservano i seguenti criteri:



- a) viene predisposta una graduatoria sulla base della differenza tra la popolazione da 0-3 anni presente nel territorio comunale e la ricettività degli asili nido comunali esistenti;
- b) viene finanziato prioritariamente una richiesta per ogni Comune, ad eccezione del Comune di Roma, che comunque non può avere un'erogazione complessiva superiore al 60% delle risorse disponibili;
- c) in caso di avanzo di risorse, esse vengono assegnate secondo la graduatoria formata ai sensi della lettera a), finanziando un'ulteriore richiesta per ogni Comune.

Il contributo viene erogato ai Comuni secondo le seguenti modalità:

- 1) il 70% al momento dell'approvazione della graduatoria da parte della Regione;
- 2) il 30% a saldo a seguito dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dell'asilo nido o del micro-nido.

Il contributo non è aggiuntivo rispetto ad altri finanziamenti statali: i soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare la unicità del finanziamento richiesto.

Il contributo viene revocato in caso di mancata emanazione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del nido o micronido aziendale entro il 2004.



ALLEGATO B

Criteri e modalità di finanziamento per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e/o locazione di immobili da adibire ad asilo nido o micro-nido comunale

(Articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)").

1. Obiettivo

L'obiettivo generale dell'intervento è l'ampliamento della rete dei servizi di nido di infanzia con la finalità di migliorare la risposta verso l'utenza potenziale e quindi di aumentare l'offerta laddove risulti insufficiente (riduzione delle liste di attesa) ed inoltre far nascere asili nido nelle realtà che ne sono prive.

2. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

- articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- legge regionale 18 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 2699;
- normativa comunale attuativa.

3. Tipologie di riferimento

Le tipologie di riferimento sono:

- 1) l'asilo nido (da 25 a 60 posti, articolo 6 l.r. 59/1980);
- 2) il micro-nido (da 6 a 19 bambini).

L'asilo nido ed il micro-nido sono servizi educativi e formativi per la prima infanzia e consentono ai genitori l'affidamento quotidiano e continuativo dei figli ad operatori con specifica competenza professionale in ambito educativo-pedagogico, all'interno di adeguate e funzionali strutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale e comunale. Il servizio deve essere basato su una valida progettazione educativa che consenta la realizzazione di un contesto ambientale in grado di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico dei bambini.

L'asilo nido può accogliere da un numero di venti ad un numero di sessanta bambini, con un'età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, per una fascia oraria che va, di norma, dalle 7.00 alle ore 18.00.

Il micro-nido può accogliere da un numero di sei ad un numero di 19 bambini, con un'età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, per una fascia oraria che va, di norma, dalle 7.00 alle ore 18.00.

L'asilo-nido ed il micro-nido devono possedere i requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di cui alla l.r. 59/1980.



M. P. C.

4. Procedure

I Comuni entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio presentano le richieste di contributo all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali – Direzione regionale Famiglia e Servizi alla Persona, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma.

Le richieste di finanziamento devono essere relative alla costruzione, ristrutturazione, adeguamento e/o locazione d'immobili finalizzati alla realizzazione di nuovi asili nido o micronidi comunali.

Le richieste di finanziamento devono essere corredate della seguente documentazione:

- progetto edilizio per la costruzione, la ristrutturazione e adeguamento d'immobili da adibire ad asilo nido o micronido;
- eventuale contratto di locazione dell'immobile da adibire ad asilo nido o micronido
- definizione degli spazi, arredamenti e attrezzature;
- definizione dell'utenza attesa;
- progetto educativo;
- organizzazione dei tempi, delle attività, degli operatori;
- definizione degli strumenti di verifica e di valutazione dei risultati e della qualità del servizio;
- costi previsti per gli interventi strutturali;
- tempi di realizzazione previsti.

La Regione, verificata l'ammissibilità dei progetti pervenuti da parte dei Comuni ripartisce le risorse disponibili secondo i criteri enunciati nel punto 5.

5. Criteri di finanziamento e modalità di erogazione del contributo

Il contributo è pari ad Euro 8.000 per posto disponibile.


Il contributo complessivo non può superare la somma di Euro 250.000 per ogni progetto.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per tutti le richieste di finanziamento presentate e ritenute ammissibili, si osservano i seguenti criteri:

- a) viene predisposta una graduatoria sulla base della differenza tra la popolazione da 0-3 anni presente nel territorio comunale e la ricettività degli asili nido comunali esistenti;
- b) viene finanziato prioritariamente una richiesta per ogni Comune, ad eccezione del Comune di Roma, che comunque non può avere un'erogazione complessiva superiore al 60% delle risorse disponibili;
- c) in caso di avanzo di risorse, esse vengono assegnate secondo la graduatoria formata ai sensi della lettera a), finanziando un'ulteriore richiesta per ogni Comune.

Il contributo viene erogato ai Comuni secondo le seguenti modalità:

- a) il 70% al momento dell'approvazione della graduatoria da parte della Regione;
- b) il 30% a saldo a seguito dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dell'asilo nido o del micro-nido.



[Handwritten signature]

ALLEGATO C

Criteria e modalità di finanziamento per la manutenzione della struttura e/o per il rinnovo di arredi e di materiali ludici e didattici degli asili nido comunali già operanti.

(Articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)")

1. Obiettivo

L'obiettivo generale è l'assegnazione di un contributo ai Comuni per il miglioramento della qualità dei servizi resi dagli asili nido esistenti sul territorio della Regione e gestiti dai Comuni, sia direttamente sia in convenzione.

2. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

- Articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- legge regionale 18 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 2699;
- normativa comunale attuativa.

3. Tipologie di riferimento

Gli interventi sono relativi agli asili nido esistenti gestiti dai Comuni, direttamente o in convenzione e possono riguardare:

- a) lavori di manutenzione ordinaria della struttura;
- b) rinnovo dei materiali ludico-didattici.

4. Procedure

I Comuni entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio presentano le domande di richiesta di contributo all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali - Direzione regionale Famiglia e Servizi alla Persona, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma. Alle domande deve essere allegato:

- progetto relativo al lavoro di manutenzione ordinaria della struttura ove ha sede l'asilo nido;
- progetto di rinnovo degli arredi e dei materiali ludico-didattici;
- costi e tempi di realizzazione previsti;

Nella domanda dovranno risultare:

- a) anno di apertura della struttura al pubblico;
- b) anno in cui risalgono gli ultimi interventi di manutenzione ordinaria e/o di rinnovo dei materiali ludico-didattici.

La Regione, verificata la congruità dei progetti pervenuti da parte dei Comuni ripartisce le risorse disponibili secondo i criteri enunciati nel punto 6.



AS *pe*

6. Criteri di finanziamento e modalità di erogazione del contributo

Il contributo massimo è di Euro 10.000 per asilo nido.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per tutti le richieste di finanziamento presentate e ritenute ammissibili, si osservano i seguenti criteri:

- a) viene predisposta una graduatoria sulla base della differenza tra la popolazione da 0-3 anni presente nel territorio comunale e la ricettività degli asili nido comunali esistenti;
- b) viene finanziato prioritariamente una richiesta per ogni Comune, ad eccezione del Comune di Roma, che comunque non può avere un'erogazione complessiva superiore al 60% delle risorse disponibili;
- c) in caso di avanzo di risorse, esse vengono assegnate secondo la graduatoria formata ai sensi della lettera a), finanziando un'ulteriore richiesta per ogni Comune.

Il contributo viene erogato ai Comuni in un'unica soluzione.



M. d.